

# Licenziamento per rimborsi spese “gonfiati” [Cassazione]



Con sentenza n. **8820/2017**, la Corte di Cassazione ha affermato che con riguardo ad un licenziamento adottato nei confronti di lavoratori che presentano rimborsi spese per pranzi “gonfiati”, è onere del datore di lavoro provare la fondatezza degli addebiti posti alla base del recesso e, in modo particolare, la prova della falsità della partecipazione di terzi ai pranzi per i quali si è richiesto il rimborso.